

STATUTO FIE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

ART. 1 Denominazione, sede, durata

1.1 E' costituita una Associazione di promozione sociale denominata "Federazione Italiana Epilessie", siglabile "FIE", ai sensi della Legge 383/2000 e nel rispetto del Codice Civile.

1.2 La FIE ha sede legale a Milano in via Fontana, 11. L'eventuale variazione della sede legale, purché non venga trasferita fuori dal territorio del comune di Milano e fatta salva la relativa approvazione dall'organo sociale competente, deve essere tempestivamente comunicata ai Registri presso i quali la FIE è iscritta.

1.3 La FIE ha durata illimitata.

ART. 2 Scopo

La FIE fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi di democrazia, di solidarietà e partecipazione sociale, e sulla attività di volontariato. Scopo della FIE è di operare, attraverso il coordinamento ed il supporto delle Associazioni ad essa aderenti, a favore delle persone con epilessia e sindromi correlate e potrà riguardare sia il sostegno ad affrontare le conseguenze della malattia a livello personale, affettivo, familiare e lavorativo, sia la promozione, anche in collaborazione con le associazioni mediche di riferimento, di attività di ricerca atte a favorire la conoscenza e la terapia dell'epilessia.

ART. 3. Finalità e reinvestimento degli avanzi di gestione

3.1 Per la realizzazione dello scopo prefisso all'art. 2, e nell'intento di agire a favore di tutte le persone che si trovano in situazioni disagiate, la FIE si prefigge di :

- a) promuovere, coordinare ed indirizzare ogni iniziativa diretta alla ricerca scientifica nonché all'assistenza, cura, riabilitazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
- b) mantenere rapporti con le Associazioni di riferimento, anche mediche, Istituzioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali ai fini del conseguimento degli obiettivi statutari;
- c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici; promuovere congressi, convegni, riunioni, conferenze scientifiche e/o divulgative sull'argomento;
- d) partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalle Istituzioni;
- e) promuovere le iniziative più opportune per l'orientamento, formazione, qualificazione professionale dei soggetti con epilessia, ai fini dell'inserimento in attività lavorativa;
- f) promuovere le iniziative più opportune per agevolare l'inserimento dei

- soggetti con epilessia nella scuola e nella società;
- g) proporre e/o collaborare con le Istituzioni per la promozione di leggi, regolamenti, disposizioni e provvedimenti a favore dei soggetti con epilessia e le loro famiglie;
 - h) svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie e/o altrui;
 - i) sviluppare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - j) effettuare prestazioni di servizi convenzionati;
 - k) istituire sedi secondarie e/o operative;
 - l) promuovere ogni iniziativa ed attività compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e nei limiti stabiliti dalla legge, comunque finalizzate al reperimento delle risorse economiche per il raggiungimento dello scopo associativo.

3.2 La FIE non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti assicurando pari opportunità a tutti i suoi aderenti e tutela dei diritti inviolabili della persona.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività statutarmente previste.

3.3 Agli aderenti che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

3.4 La FIE, ove richiesto dalla legge, assicura i propri aderenti, che prestano attività per l'associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi .

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - CESSAZIONE

ART. 4. Ammissione

4.1 Sono Soci fondatori le Associazioni che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo.

4.2 Possono diventare Soci ordinari, gli organismi liberamente costituiti, senza fini di lucro e fondati su principi solidaristici, che si basano sull'attività personale dei loro aderenti, spontanea e gratuita, che hanno inoltrato una domanda scritta di ammissione alla FIE, accolta dal Consiglio Direttivo, e si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Inoltre devono avere i seguenti requisiti:

- a) non esplicitare, comunque, la loro attività istituzionale ed associativa in contrasto con gli scopi del presente Statuto;
- b) essere dedite ed operare in modo gratuito a favore dei soggetti bisognosi e le loro famiglie.

4.3 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

4.4 La qualità di Socio della FIE si acquista in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo con decorrenza dalla data della delibera

4.5 Salvo quanto previsto al successivo punto 5.4, ciascun Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d'azione per le quali la FIE non è in alcun modo responsabile.

4.6 L'associazione ha le seguenti categorie di soci:

a) Soci ordinari: quegli organismi che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo; essi versano annualmente un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea.

b) Soci onorari: organismi o persone fisiche che, con elargizioni eccezionali o con rilevante contributo culturale e/o scientifico e/o di opere e/o di prestazioni hanno positivamente contribuito allo sviluppo dell'Associazione; questa nomina è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta scritta e motivata di qualsiasi Socio, anche Onorario o del Consiglio Direttivo ed è soggetta a ratifica dell'Assemblea ordinaria; i soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

ART. 5. Diritti e doveri dei soci

5.1 Tutti i soci hanno uguali diritti . In particolare, hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b) votare ed accedere alle cariche associative, se in regola con il versamento della quota associativa;
- c) essere prontamente informati sulle iniziative deliberate ed attuate.

5.2 Ad ogni Socio è attribuito un solo voto.

5.3 L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4 Tutti i soci, salvo comprovata ed oggettiva impossibilità eccepita dall'interessato, devono dare esecuzione alle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo in particolar modo a quelle relative ad iniziative da svolgersi su tutto il territorio nazionale o di interesse sovraterritoriale.

5.5 Il Socio che ha contribuito economicamente ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla FIE, non può pretendere da quest'ultima nessun rimborso.

5.6 Nel caso in cui un Socio intenda realizzare progetti o azioni in collaborazione con altri Soci, deve preventivamente informare il Consiglio

Direttivo

5.7 Le quote sociali non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 6 Cessazione .

6.1 La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, inviato in forma scritta al Presidente della FIE. Esso è privo di oneri ed acquista efficacia con la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo; l'esercizio del diritto di recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa versata;
- b) per scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione federata o decesso del socio persona fisica;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e determinata dalle seguenti motivazioni:
 1. comportamento incompatibile con le finalità della FIE;
 2. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
 3. perdita dei requisiti d'ammissione;
 4. persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o delle delibere del Consiglio Direttivo.

6.2 Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto c) deve essere preventivamente informato tramite comunicazione scritta e lo stesso ha diritto di replica avanti al Consiglio Direttivo. In caso di conferma del provvedimento, il socio destinatario dello stesso, potrà presentare istanza al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi dell'art. 13.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

ART. 7. Organi sociali

7.1 Sono organi della FIE:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Probiviri
- e) ove nominato, il Revisore dei Conti

7.2 Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai membri del consiglio possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8. Convocazione

8.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della FIE. Questa può essere ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni sono vincolanti anche per i Soci

assenti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea dei Soci è composta da un rappresentante di ciascun Socio, debitamente nominato dallo stesso, o da un suo delegato.

8.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, nei casi previsti dallo Statuto, anche per il tramite di ausili telematici; la convocazione deve essere inviata, in forma scritta, alla sede dei Soci almeno venti giorni prima della data stabilita.

8.4 Essa può altresì essere convocata anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve, inoltre, essere convocata allorché ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

8.5 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci in conformità con quanto previsto dall'Art. 8.2 o da altro Socio. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea dei Soci più di un'altro Socio.

8.6 Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il contenuto del verbale deve essere comunicato ai Soci in forma scritta, anche per il tramite di ausili telematici..

ART. 9. Compiti e maggioranze

9.1 L'Assemblea dei Soci:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo nonché la relazione sulla gestione entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
- c) delibera la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) propone e approva le linee programmatiche della FIE;
- e) elegge il Consiglio Direttivo scegliendolo tra i nominativi proposti dai Soci; ciascun socio può proporre fino ad un numero massimo di tre candidati;
- f) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione ivi compresi i limiti dei rimborsi spese per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo;
- g) nomina il Revisore dei Conti;
- h) nomina il Collegio dei Probiviri;
- i) indica i criteri per l'attuazione degli obiettivi fissati nel presente Statuto.

9.2 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

9.3 L'Assemblea dei Soci delibera in ordine alle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, approva l'eventuale regolamento generale e le sue

modifiche, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Delibera in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10. Convocazione – Delibere - Maggioranze

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, ivi compreso il Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;

10.3 La convocazione deve essere in forma scritta anche per il tramite di ausili telematici, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione e deve essere inviata alla sede dei Consiglieri almeno venti giorni prima della data stabilita.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente, anche in video e/o audioconferenza, la metà dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia, anche in video e/o audioconferenza, il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.

Nel caso in cui le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche solo per uno dei componenti per audioconferenza o videoconferenza, esse si devono ritenere valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

A parità di voti prevale la tesi sostenuta dal Presidente

10.5 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo della FIE. In particolare suoi compiti sono i seguenti:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- d) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci ordinaria;
- e) propone all'Assemblea l'importo annuale delle quote associative dovute dai Soci ed il termine ultimo per il loro versamento;
- f) redige gli eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- g) accerta la cessata attività e lo scioglimento dei Soci e vigila sul permanere dei requisiti di appartenenza alla FIE;
- h) vigila sull'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e controlla l'adempimento delle deliberazioni emanate.
- i) Delibera l'eventuale nomina del Presidente Onorario e dell'eventuale Comitato Scientifico

10.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, il Presidente Onorario e coloro che il Consiglio Direttivo ritenga di invitare.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11. Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci. Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) è il legale rappresentante;
- b) può agire e resistere avanti all'autorità giudiziaria, amministrativa, arbitrale e di mediazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è comunque autorizzato a procedere, anche senza autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella riunione immediatamente successiva;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- d) propone eventualmente all'Assemblea dei Soci, il Revisore dei Conti che deve essere persona estranea alla FIE; il Revisore dei Conti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- e) redige una relazione sull'attività svolta dall'Associazione, da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

ART. 12. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 13 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea. Esso ha il compito di dirimere le controversie tra i Soci e tra questi e la FIE.

TITOLO VIII

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

ART. 14. Il Segretario

Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i relativi verbali, controlla e controfirma gli atti ufficiali della FIE.

ART. 15. Il Tesoriere

15.1 Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della FIE.

15.2 Il Presidente, con firma libera, ed il Tesoriere e/o il Segretario, con firma congiunta a quella del Presidente, sono investiti della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione della FIE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emissione di assegni sui conti correnti intestati alla FIE. Resta fissato in cinquemila euro il limite oltre il quale nessuno può procedere in assenza di parere del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 16. Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, ove nominato, ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa. Detta relazione verrà portata a conoscenza di tutti i Soci, dal Presidente.

TITOLO X

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17. Il Patrimonio ed il Bilancio

17.1 La FIE ha proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) dagli avanzi netti di gestione
- b) dal complesso dei beni mobili ed immobili che diverranno proprietà di FIE;
- c) da titoli pubblici e privati;
- d) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

17.2 Le entrate della FIE sono costituite da:

- a) quote annuali dei Soci nella misura determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o programmi;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dei privati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) entrate derivanti da attività commerciali.
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

17.3 L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.4 Entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il Bilancio per l'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

TITOLO XI

SCIoglimento E NORME FINALI

ART. 18. Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione viene deciso dall'Assemblea che delibera secondo quanto previsto dall'art. 9.3 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio della FIE sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci

ART. 19. Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno se esistente, alla legge 383 /2000, al codice civile e alle norme specifiche di settore.

Milano, 16 aprile 2011.